



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 398	di data 12/10/22

Oggetto: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE. LINEA DI INTERVENTO 3. SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI. NON ACCOGLIMENTO DOMANDA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

considerato che con propria determinazione di data 27.02.2021, n. 61 è stato approvato il Bando per il sostegno finanziario di un progetto di inclusione abitativa e sociale di cittadini di Paesi terzi e la relativa modulistica per la presentazione delle proposte progettuali nell'ambito del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie istituito dall'art. 45 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. con riferimento alla nota trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di data 22.02.2021, prot. n. 47330;

rilevato in particolare che nell'ambito di tale progettualità viene definita la "linea di intervento 3" e descritta come "Istituzione fondo per il pagamento dell'affitto", con una spesa prevista di euro 70.000,00;

richiamata la propria determinazione di data 08.06.2021, n. 186 con la quale:

- sono stati elencati i criteri necessari per individuare i beneficiari ed approvata la procedura per la gestione dell'intervento;
- è stata definita la durata minima del sostegno al pagamento degli affitti pari a dodici mesi, fermo restando che l'ultima mensilità per la quale il Comune potrà intervenire sarà quella di novembre 2022;
- è stata prenotata la somma di euro 70.000,00, imputando la spesa di euro 31.500,00, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 ed euro 38.500,00, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, al capitolo 2105 del centro di costo 15.07;

vista la domanda presentata il 30 maggio 2022, prot. n. 152497, dalla persona di cui all'allegato n. 1, di data odierna, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, volta a richiedere l'intervento di sostegno economico in oggetto, corredata dalla documentazione amministrativa prevista dalle disposizioni in materia;

vista la nota del Servizio Welfare e coesione sociale di data 22 luglio 2022, prot. n. 205879, notificata ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., con la quale venivano comunicati i motivi del mancato accoglimento della domanda relativa alla prestazione di assistenza economica di cui in premessa, specificando il termine di 15 giorni, per presentare eventuali osservazioni e documenti aggiuntivi;

preso atto che entro tale termine non è pervenuto al Servizio Welfare e coesione sociale alcun documento aggiuntivo od osservazioni in risposta alla nota di cui sopra;

ritenuto pertanto di non accogliere la domanda presentata dalla persona di cui al

pagina 1/3

predetto allegato;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia" che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento";
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'atto di non accoglimento di intervento a sostegno del pagamento dell'affitto in oggetto non comporta alcun esborso economico o impegno finanziario per l'ente;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 96, prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

1. di non accogliere la richiesta di intervento economico in oggetto, presentata in data 30 maggio 2022 prot. n. 152497, dalla persona citata nell'allegato n. 1, di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

2. di prendere atto che il provvedimento di non accoglimento dell'intervento a sostegno del pagamento dell'affitto in questione non comporta alcun esborso economico o impegno

pagina 2/3

finanziario per l'ente;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;

4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 12/10/22